

Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali

del 2 febbraio 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF;
visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche;
in esecuzione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995³ tra il
Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'esame complementare per l'ammissione dei
titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai
politecnici federali.

Art. 2 Scopo dell'esame complementare

¹ Con l'esame complementare i titolari di un attestato federale di maturità professio-
nale acquisiscono le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere
studi universitari.

² L'attestato di superamento dell'esame complementare vale, insieme all'attestato
federale di maturità professionale, come attestato equivalente alla maturità liceale
svizzera o riconosciuta dalla Confederazione. In quanto tale, dà diritto
all'ammissione:

- a. ai politecnici federali secondo la legge federale del 4 ottobre 1991⁴ sui PF;
- b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giu-
gno 2006⁵ sulle professioni mediche.

³ L'ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.

RS ...

- 1 RS **414.110**
- 2 RS **811.11**
- 3 FF **1995 II 242, 2004 203**
- 4 RS **414.110**
- 5 RS **811.11**

Sezione 2: Esame complementare

Art. 3 Principi

¹ L'esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.

² Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.

³ La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l'esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.

Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse

¹ Allo scopo dell'esame, alle sessioni, all'iscrizione, all'ammissione e alle tasse si applicano per analogia:

- a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sull'esame svizzero di maturità;
- b. le disposizioni dell'ordinanza del 4 febbraio 1970⁷ sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità.

² Le sessioni d'esame, l'iscrizione e le tasse per l'esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle relative disposizioni cantonali.

³ Le scuole autorizzate a organizzare l'esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.

Art. 5 Obiettivi e programmi d'esame per le singole materie

¹ Gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.

² Essi sono contenuti nelle direttive.

Art. 6 Direttive

¹ A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Queste disciplinano in particolare:

- a. i dettagli dell'ammissione;
- b. gli obiettivi e i programmi d'esame per le singole materie;
- c. la procedura d'esame e i criteri di valutazione;
- d. gli strumenti di lavoro ammessi all'esame;

⁶ RS 413.12

⁷ RS 413.121

e. i gruppi di materie se l'esame è suddiviso in due sessioni.

² La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.

³ Le direttive sono sottoposte all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.

Art. 7 Materie d'esame

I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:

- a. prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);
- b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
- c. matematica;
- d. scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
- e. scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).

Art. 8 Modalità d'esame

Nelle materie d'esame si procede come segue:

- a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
- b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
- c. matematica: prova scritta e orale;
- d. scienze sperimentali: prova scritta;
- e. scienze umane e sociali: prova scritta.

Art. 9 Esame in due sessioni

¹ L'esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.

² Se svolto in una scuola, l'esame deve essere sostenuto come esame completo in un'unica sessione.

Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note

¹ Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

² Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.

³ Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.

⁴ Tutte le note hanno lo stesso peso.

Art. 11 Superamento dell'esame

¹ L'esame è superato se il candidato:

- a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
- b. non ha più di due note inferiori a 4; e
- c. non ha nessuna nota inferiore a 2.

² L'esame non è superato se il candidato:

- a. non adempie le condizioni del capoverso 1;
- b. non si presenta all'esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
- c. non continua l'esame iniziato senza autorizzazione;
- d. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.

Art. 12 Sanzioni, valutazione dell'esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso

Alle sanzioni, alla valutazione dell'esame, all'attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:

- a. le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sull'esame svizzero di maturità, se l'esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
- b. le disposizioni cantonali sull'esame liceale di maturità, se l'esame complementare è organizzato da una scuola.

Art. 13 Ripetizione dell'esame

¹ L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.

² Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 dicembre 2003⁹ concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie è abrogata.

Art. 15 Disposizioni transitorie

¹ Chi inizia l'esame nelle condizioni definite dal vecchio diritto può portarlo a termine secondo questo diritto entro la fine del 2012.

² Chi non supera l'esame nelle condizioni definite dal vecchio diritto, dal 1° maggio 2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁹ RU 2004 629